

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 maggio 2025.

Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2025.**IL CAPO DELLA POLIZIA**
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), ove è previsto che le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di assunzione illegale includano almeno il pagamento dei costi medi di rimpatrio;

Visto il decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109, recante l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e in particolare l'art. 1, comma 2, che ha previsto la necessità di individuare i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 dicembre 2018, n. 151, che individua i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio;

Considerato che l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, stabilisce che il costo medio del rimpatrio di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media, nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce, dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno;

Rilevato che, l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, prevede che il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione dell'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50;

Rilevato altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica;

Ritenuto di dover aggiornare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, il costo medio di rimpatrio per l'anno 2024, sulla base dei medesimi criteri richiamati all'art. 1, commi 1 e 2, del medesimo decreto;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2025

1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, fissato per l'anno 2024 in euro 2.864,77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato in aggiornamento, per l'anno 2025, in euro 3.637,87.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2025

*Il Capo della polizia: PISANI**Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2025**Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2606***26A00182****MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 13 gennaio 2026.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I e nella Tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'articolo 14 del testo unico;



Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I e della Tabella IV;

Tenuto conto delle note pervenute in data 4 giugno 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: spiroclorfin; HHC-C9; O-2172; rilmazolam e 4'-Ph-PVP, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (*European Union Drugs Agency* - EUDA), al punto focale italiano nel mese di aprile 2025;

Considerato che la sostanza spiroclorfin, nota anche come R-6890, è un oppioide sintetico con effetti analgesici, strutturalmente correlato alla buprenorfina, presente nella Tabella I del testo unico;

Tenuto conto che tale sostanza è stata inoltre identificata, dall'Istituto di medicina legale dell'Università di Friburgo in Germania, nei campioni di sangue di un prelievo autoptico per un decesso, nel mese di gennaio 2025;

Considerato che la sostanza HHC-C9 è un cannabinoide sintetico, omologo superiore del cannabinoide esaidrocannabinolo (HHC), presente nella Tabella I del testo unico, e che sulla base di tale somiglianza chimica si suppone sia un agonista dei recettori dei cannabinoidi;

Tenuto conto che il sistema di allerta ha registrato la segnalazione di un caso di intossicazione acuta collegata al consumo di tale molecola sul territorio italiano, verificatosi il 20 dicembre 2024 dopo svapo con una sigaretta elettronica da parte di un paziente giunto in pronto soccorso in stato di agitazione e confusione, con iperemia congiuntivale, tremori, tachicardia e lieve ipertermia e tenuto conto inoltre che il 10 aprile 2025, a Malta, è stata emessa un'allerta pubblica con un'informativa sulla diffusione di tale sostanza e la segnalazione di tre casi di ricovero ospedaliero correlati all'assunzione della medesima sostanza;

Considerato che la sostanza O-2172 è strutturalmente correlata al metilfenidato e che si suppone abbia effetti stimolanti, sulla base della somiglianza strutturale con tale principio attivo, presente nella Tabella IV del testo unico;

Considerato che la sostanza rilmazolam è un derivato benzodiazepinico, strutturalmente correlata alle sostanze triazolam e bromazolam, con effetti sedativi simili a dette sostanze, presenti nella Tabella IV del testo unico;

Tenuto conto che la sostanza rilmazolam è stata identificata in due differenti casi di decesso indagati dal Consiglio nazionale di medicina legale in Svezia a metà del 2022;

Considerato che la sostanza 4'-Ph-PVP, oggetto di sequestri in Europa e sul territorio nazionale, risulta già sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella Tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza 4'-Ph-PVP, per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 4 giugno 2025, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: spiroclorfin; HHC-C9 e della specifica indicazione della sostanza: 4'-Ph-PVP e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico delle sostanze O-2172 e rilmazolam;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'11 dicembre 2025, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: spiroclorfin; HHC-C9 e della specifica indicazione della sostanza: 4'-Ph-PVP e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico delle sostanze O-2172 e rilmazolam;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle Tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato nazionale ed internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

4'-Ph-PVP (denominazione comune)		
1-([1,1'-bifenil]-4-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica)		
α -pirrolidino	4'-fenilvalerofenone	(altra denominazione)
2-pirrolidino	4'-fenilvalerofenone	(altra denominazione)
4'-fenil- α -pirrolidinovalerofenone		(altra denominazione)
4'-fenil-PVP (altra denominazione)		
4'-fenil- α -PVP (altra denominazione)		
α -bifenil-PVP (altra denominazione)		
alfabifenil-PVP (altra denominazione)		
a-BPVP (altra denominazione)		
α -BPVP (altra denominazione)		
α -B-PVP (altra denominazione)		
alfa-B-PVP (altra denominazione)		
4Ph- α P-VP (altra denominazione)		
4Ph- α P-valerofenone (altra denominazione)		
HHC-C9 (denominazione comune)		
3-nonil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica)		



6,6,9-trimetil-3-nonil-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione)

(6a,9,10a)-6,6,9-trimetil-3-nonano-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-olo

(altra denominazione)

6,6,9-trimetil-3-nonil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-benzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione)

CC9 (altra denominazione)

esaidrocannabinolo-C9 (altra denominazione)

spiroclorfin (denominazione comune)

8-[1-(4-clorofenil)etil]-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one (denominazione chimica)

8-(p-cloro- α -metilbenzil)-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one (altra denominazione)

1-fenil-4-osso-8-[1-(4-cloro-fenil)-etil]-1,3,8-triazaspiro(4.5)decano (altra denominazione)

8-[1-(4-clorofenil)-etil]-4-osso-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decano (altra denominazione)

1-fenil-4-osso-8-[1-(4-clorofenil)etil]-1,3,8-triazaspiro(4.5)decano (altra denominazione)

1-fenil-8-[1-(p-clorofenil)etil]-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one (altra denominazione)

R-6890 (altra denominazione)

R6890 (altra denominazione)

2. Nella Tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

O-2172 (denominazione comune)

metil ciclopentil(3,4-diclorofenil)acetato (denominazione chimica)

ciclopentil-(3,4-dicloro-fenil)-acetico acido metil estere (altra denominazione)

metil 3,4-dicloro- α -ciclopentilbenzeneacetato (altra denominazione)

metil ciclopentil(3,4-diclorofenil)acetato (altra denominazione)

metil 3,4-dicloro- α -ciclopentilbenzeneacetato (altra denominazione)

3,4-dicloro- α -ciclopentil-benzeacetico acido, metil estere (altra denominazione)

DCCPM (altra denominazione)

rilmazolam (denominazione comune)

8-cloro-6-(2-clorofenil)-N,N-dimetil-4H-[1,2,4]triazolo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-2-carbossammide (denominazione chimica)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A00183

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.E.D. Allevia società cooperativa sociale ONLUS», in Mogliano Veneto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «M.E.D. Allevia società cooperativa sociale ONLUS»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, prodotta dall'ente in fase preliminare all'avvio del procedimento, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 16.485,00, si riscontra una massa debitoria di euro 136.629,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -120.144,00;

Considerato quanto emerge dal successivo deposito del bilancio al 31 dicembre 2024, le cui poste contabili confermano lo stato di decozione dell'ente, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.747,00, si riscontra una massa debitoria di euro 131.479,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -125.732,00;

Considerato che in data 10 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei profes-

